



Data e protocollo sono contenuti nel timbro elettronico

OGGETTO: Assenza dal mercato a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione temporanea del computo delle assenze/presenze nei mercati ai fini della decadenza dell'autorizzazione - articolo 60, comma 1, lett.b) del Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto Legge 23/02/2020 n. 6 sono state adottate misure urgenti di contenimento del contagio da COVID 19 nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto;
- con Ordinanza contingibile ed urgente del 23/02/2020 n. 1 il Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione Veneto ha adottato misure straordinarie in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'08/03/2020 sono state previste misure urgenti di contenimento del contagio, successivamente estese a tutto il territorio nazionale con DPCM 09/03/2020;
- l'art. 2 comma 1 lettera b) del DPCM 08/03/2020 dispone che "sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato".

Considerato che l'articolo 1 comma 2 del DPCM 09/03/2020 stabilisce che "sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

Considerato, altresì, che l'art. 1, comma 1, del DPCM 11/03/2020 recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n.6 dispone che "(...) sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale";

Dato atto che:

1. le misure di contenimento e contrasto del virus COVID-19 – applicate anche alle attività di commercio su area pubblica (mercati, fiere, mercatini ecc.) - sono in vigore dall'11/03/2020 sino al 03 aprile 2020, fatte salve diverse e intervenute disposizioni;
2. le predette restrizioni, tra le molteplici misure adottate, consentono lo svolgimento – anche sulle aree pubbliche - delle sole attività dirette alla vendita di generi alimentari;

3. anche le attività del settore alimentare hanno talvolta scelto di non partecipare al mercato - luogo per definizione di aggregazione - dove l'attuazione di quanto previsto dai predetti DPCM in materia di distanza di sicurezza interpersonale risulta di difficile gestione;

Richiamata la disposizione dirigenziale PG/2020/138091 dell'11/03/2020 con la quale sono state sospese tutte le attività del settore non alimentare - fino al 03/04/2020 - operanti nei mercati;

Dato altresì atto che le vigenti norme di settore prevedono la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo A) in caso di *"mancato utilizzo del posteggio per ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi ovvero superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizi militari del titolare o, in caso di società, del rappresentante legale o del socio designato o per cause di forza maggiore quali situazioni di metereologiche avverse"*;

Ritenuto opportuno, alla luce della particolare situazione determinata dalla diffusione del virus COVID-19 e dalle restrizioni imposte dai predetti DPCM, sospendere, dal 23/02/2020 fino al 03/04/2020, salvo diverse ed intervenute disposizioni, la rilevazione delle presenze nei mercati del Comune di Venezia per tutte le attività sia del settore alimentare che del settore non alimentare;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DISPONE

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate,

1. che le assenze effettuate, nel periodo 23/02/2020 -I 03/04/2020 compreso, fatte salve proroghe, dagli operatori dei mercati che si svolgono nel Comune di Venezia - sia settore alimentare che non alimentare - non vengano conteggiate ai fini della decadenza dell'autorizzazione, così come disposto dall'articolo 60, comma 1, lett.b) del Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche;

La presente disposizione viene trasmessa alla Polizia Locale per gli atti di competenza. La stessa viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni e nel sito del comune di Venezia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica o ricorso giurisdizionale al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL DIRIGENTE
Dott. Francesco Bortoluzzi*

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs 82/2005 ed è conservato nel sistema gestionale documenti del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22,23 e 23 ter D.Lgs 7/03/2005 n. 82.